

192899

**Decreti del Presidente - Parte 1 - Anno 2022**

Provincia Autonoma di Trento

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

del 11 aprile 2022, n. 3-60/Leg.

**Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 3 settembre 2021, n. 17-51/Leg (Regolamento sulla valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi della Provincia, di recepimento e attuazione della direttiva 2001/42/CE, e modificazioni di disposizioni connesse)**

Continua >>>



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n.

### **DECRETO DEL PRESIDENTE N. 3-60/Leg. DI DATA 11 Aprile 2022**

#### **OGGETTO:**

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 3 settembre 2021, n. 17-51/Leg (Regolamento sulla valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi della Provincia, di recepimento e attuazione della direttiva 2001/42/CE, e modificazioni di disposizioni connesse)

## IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta;
- visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- vista la legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, e, in particolare, l'art. 11 recante "Modificazioni urgenti di adeguamento della normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente al quadro normativo statale e comunitario";
- visto il decreto del Presidente della provincia 3 settembre 2021, n. 17-51/Leg. recante "Regolamento sulla valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi della Provincia, di recepimento e attuazione della direttiva 2001/42/CE, e modificazioni di disposizioni connesse";
- vista la deliberazione n. 496 del 31 marzo 2022, con la quale la Giunta provinciale ha approvato il regolamento recante "Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 3 settembre 2021, n. 17-51/Leg (Regolamento sulla valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi della Provincia, di recepimento e attuazione della direttiva 2001/42/CE, e modificazioni di disposizioni connesse)";

e m a n a

il seguente regolamento:

## Art. 1

*Modificazioni dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 3 settembre 2021, n. 17-51/Leg in materia di definizioni*

1. Nella lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-51/Leg del 2021 dopo le parole: "sui possibili impatti ambientali significativi" sono inserite le seguenti: ", anche transfrontalieri,".

## Art. 2

*Modificazioni dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia 3 settembre 2021, n. 17-51/Leg in materia di verifica di assoggettabilità*

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 4 decreto del Presidente della Provincia n. 17-51/Leg del 2021 sono aggiunte le seguenti parole: "Nel provvedimento che esclude dalla VAS il piano o programma, la struttura ambientale può prevedere raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente.".

## Art. 3

*Modificazioni dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-51/Leg del 2021 in materia di consultazione preliminare*

1. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-51/Leg del 2021 è sostituito dal seguente:

"3. La consultazione preliminare si conclude entro quarantacinque giorni dall'invio del rapporto preliminare, salvo quanto diversamente concordato tra soggetto competente e struttura ambientale".

## Art. 4

*Modificazioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-51/Leg del 2021 in materia di pubblicità, consultazione e partecipazione*

1. Nel comma 5 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-51/Leg del 2021 le parole: "Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso".

## Art. 5

*Modificazioni dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-51/Leg del 2021 in materia di parere della struttura ambientale*

1. Nel comma 2 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-51/Leg del 2021 le parole: “esprime il parere sui profili ambientali del piano o programma entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 7” sono sostituite dalle seguenti: “esprime il parere sui profili ambientali del piano o programma entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 7”.

#### Art. 6

##### *Disposizioni transitorie*

1. Gli articoli 5, 7 e 8 del decreto del Presidente della Provincia 3 settembre 2021, n. 17-51/Leg, come modificati da questo regolamento, si applicano alle procedure di VAS di piani e programmi avviate dopo la data di entrata in vigore di questo regolamento.

2. Il decreto del Presidente della Provincia 3 settembre 2021, n. 17-51/Leg, come modificato da questo regolamento, si applica alle procedure di VAS di piani e programmi relativi ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, anche se già avviate prima dell'entrata in vigore di questo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nel “Bollettino ufficiale” della Regione.  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**Non sono presenti allegati parte integrante**

**IL PRESIDENTE**  
Maurizio Fugatti

## NOTE ESPLICATIVE

### Avvertenze

Gli uffici della Giunta provinciale hanno scritto le note per facilitarne la lettura. Le note non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti. I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questo regolamento.

Nelle note le parole modificate da questo regolamento sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate.

### Note alle premesse

- L'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige" dispone:

#### *"Art. 53*

*Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta."*

- L'art. 54 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972 dispone:

#### *"Art. 54*

*Alla Giunta provinciale spetta:*

- 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;*
- 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;*
- 3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;*
- 4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;*
- 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente.*

*Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;*

6) *le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione;*

7) *l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.”*

- L'art. 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, dispone:

*“Art. 11*

*Misure urgenti di adeguamento della normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente al quadro normativo statale e comunitario*

1. *In attesa della riforma della legislazione provinciale in materia di tutela dell'ambiente, con uno o più regolamenti sono dettate le disposizioni per l'applicazione, nel territorio provinciale, delle seguenti disposizioni statali e comunitarie:*

a) *decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);*

b) *omissis*

c) *direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.*

2. *I regolamenti di cui al comma 1 si attengono ai criteri e ai principi stabiliti dall'articolo 55, comma 2, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, intendendosi sostituiti i riferimenti alle disposizioni statali ivi richiamate con i riferimenti alle norme statali e comunitarie indicate dal comma 1 di quest'articolo, e fatto salvo quanto ulteriormente disposto da quest'articolo.*

3. *Le disposizioni regolamentari emanate per l'applicazione del decreto legislativo n. 36 del 2003 e del decreto legislativo n. 209 del 2003 garantiscono il rispetto dei criteri di riparto delle funzioni provinciali, comunali e comprensoriali previsti dalla parte III del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti) con riferimento alle discariche e ai centri di raccolta dei veicoli a motore, rimorchi e simili. Le disposizioni regolamentari individuano anche le disposizioni legislative provinciali e gli strumenti di pianificazione e di programmazione provinciali, o assunti d'intesa con lo Stato, che prevalgono sulla disciplina statale riguardante l'ubicazione delle discariche e dei centri di raccolta e di trattamento dei veicoli fuori uso.*

4. *In relazione alle peculiarità delle condizioni orografiche e ambientali del territorio provinciale, il regolamento adottato ai sensi del comma 1 per l'applicazione del decreto legislativo n. 36 del 2003 può, con riferimento alle discariche esistenti nonché alle nuove discariche per rifiuti inerti, derogare alle disposizioni del predetto decreto legislativo che regolano gli aspetti di carattere procedurale, i contenuti*



dell'autorizzazione e le prescrizioni di carattere tecnico e finanziario nonché dettare la disciplina transitoria applicabile per l'adeguamento delle discariche esistenti. Il regolamento di cui a questo comma assicura i requisiti tecnici e operativi nonché i livelli di protezione ambientale e di tutela della salute stabiliti dalla direttiva 1999/31/CE.

5. Per favorire la corretta gestione dei rifiuti inerti prodotti dalla cittadinanza in modeste quantità, i comuni possono installare - anche all'interno dei centri di raccolta materiali - e gestire piattaforme o aree di deposito preliminare o di messa in riserva di rifiuti inerti, realizzate nel rispetto delle indicazioni tecniche stabilite con deliberazione della Giunta provinciale. I rifiuti inerti sono periodicamente conferiti dal gestore agli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti inerti regolarmente autorizzati. Ai fini della localizzazione e dell'autorizzazione delle piattaforme e delle aree previste da questo comma si applica l'articolo 6, comma 2 e comma 3, secondo periodo, della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti). Nella gestione delle piattaforme o aree il registro di carico e scarico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), è compilato esclusivamente nella parte afferente lo scarico, in relazione all'avviamento dei rifiuti inerti a successivi impianti di recupero o di smaltimento.

6. Il regolamento emanato ai sensi del comma 1, lettera c), sostituisce nel territorio provinciale la disciplina stabilita dalla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in materia di valutazione ambientale strategica e può altresì recare disposizioni concernenti la contabilità ambientale e la verifica dei progetti normativi. Il predetto regolamento configura la valutazione ambientale strategica dei piani e dei programmi prevista dalla direttiva 2001/42/CE quale autovalutazione svolta dall'autorità competente durante il procedimento di formazione del piano o del programma. Le procedure relative alla valutazione strategica sono armonizzate con la valutazione di incidenza secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 8, secondo periodo; la Giunta provinciale può emanare direttive e linee guida per lo sviluppo della valutazione strategica.”

**Note all'art. 1:**

- l'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 3 settembre 2021, n. 17-51/Leg., così come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

“Art. 2

*Definizioni*

1. Ai fini di questo capo s'intende per:

- a) *"piani" o "programmi": gli atti e i provvedimenti di pianificazione o di programmazione comunque denominati, previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e adottati dalla Provincia mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale, nonché le loro modifiche;*
- b) *"soggetto competente": la struttura organizzativa o l'organo della Provincia cui compete l'elaborazione, l'adozione o l'approvazione del piano o programma o, nel caso in cui il piano o programma sia predisposto da un soggetto proponente, il recepimento, l'adozione o l'approvazione del piano o programma;*
- c) *"soggetto proponente": il soggetto pubblico, se diverso dal soggetto competente, o il soggetto privato che elabora il piano o programma;*
- d) *"struttura ambientale": l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;*
- e) *"soggetti competenti in materia ambientale": le strutture della Provincia, gli enti strumentali della medesima, nonché gli altri enti pubblici che, per le loro specifiche competenze, funzioni di ricerca o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessati agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani e programmi;*
- f) *"rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS": il documento, redatto dal soggetto che elabora il piano o programma, comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica di assoggettabilità a VAS prevista dall'articolo 4, facendo riferimento ai criteri previsti dall'allegato A;*
- g) *"rapporto preliminare": il documento, redatto dal soggetto che elabora il piano o programma, recante le prime indicazioni sui possibili impatti ambientali significativi, anche transfrontalieri, dell'attuazione del piano o programma, sulla base del quale viene effettuata la consultazione preliminare ai sensi dell'articolo 5;*
- h) *"rapporto ambientale": il documento, redatto dal soggetto che elabora il piano o programma, nel quale sono individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o programma, secondo quanto previsto dall'articolo 6 e dall'allegato B;*
- i) *"pubblico": una o più persone fisiche o giuridiche, nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni e i gruppi di persone."*

**Note all'art. 2:**

- l'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia 3 settembre 2021, n. 17-51/Leg., così come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

“Art. 4

*Verifica di assoggettabilità*

1. *La verifica di assoggettabilità a VAS è svolta allo scopo di valutare se i piani e programmi possono avere impatti significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti a VAS. A tal fine, il soggetto competente trasmette alla struttura ambientale il rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS.*

2. *La struttura ambientale, di concerto con il soggetto competente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS. Entro i successivi trenta giorni, i soggetti competenti in materia ambientale trasmettono il loro parere alla struttura ambientale e al soggetto competente.*

3. *Entro novanta giorni dalla ricezione del rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS, la struttura ambientale adotta il provvedimento che assoggetta o esclude dalla VAS il piano o programma, sulla base del predetto rapporto preliminare, dei criteri previsti dall'allegato A e tenendo conto dei pareri pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale. Nel provvedimento che esclude dalla VAS il piano o programma, la struttura ambientale può prevedere raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente.*

4. *Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia.*

5. *La verifica di assoggettabilità a VAS relativa a modifiche di piani e programmi o di strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità a VAS o alla VAS, si limita ai soli impatti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.*

6. *Resta ferma la possibilità per il soggetto proponente o il soggetto competente di sottoporre direttamente a VAS il piano o programma, senza necessità di procedere a verifica di assoggettabilità a VAS, se ritiene che dall'attuazione dello stesso derivano impatti ambientali significativi.”*

**Note all'art. 3:**

- l'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia 3 settembre 2021, n. 17-51/Leg., così come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

*“Art. 5*

*Consultazione preliminare*

1. *Nelle fasi iniziali dell'elaborazione del piano o programma, il soggetto che lo elabora e la struttura ambientale entrano in consultazione sulla base di una proposta di piano o programma.*

2. *Il soggetto competente consulta la struttura ambientale e i soggetti competenti in materia ambientale per definire, sulla base del rapporto preliminare, la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale. I soggetti competenti in materia ambientale sono individuati dal soggetto competente di concerto con la struttura ambientale in funzione dei contenuti del piano o programma.*

~~3. La consultazione preliminare si conclude entro novanta giorni dall'invio del rapporto preliminare; tale termine può essere ridotto su accordo del soggetto competente e della struttura ambientale.~~ **3. La consultazione preliminare si conclude entro quarantacinque giorni dall'invio del rapporto preliminare, salvo quanto diversamente concordato tra soggetto competente e struttura ambientale.**

**Note all'art. 4:**

- l'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia 3 settembre 2021, n. 17-51/Leg., così come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

*"Art. 7*

*Pubblicità, consultazione e partecipazione*

1. *Al fine di favorire la più ampia diffusione delle informazioni ambientali contenute nei piani o programmi e il coinvolgimento del pubblico, sono depositati presso il soggetto competente e pubblicati sul sito istituzionale della Provincia:*

- a) la proposta di piano o programma;*
- b) il rapporto ambientale unitamente alla sintesi non tecnica;*
- c) l'avviso al pubblico previsto dal comma 2.*

2. *L'avviso al pubblico è pubblicato nell'albo telematico della Provincia e dei comuni interessati e presenta i seguenti contenuti:*

- a) il titolo della proposta di piano o programma;*
- b) il soggetto proponente e il soggetto competente, nonché la struttura ambientale;*
- c) l'indicazione dell'eventuale sussistenza di impatti transfrontalieri del piano o programma;*
- d) una breve descrizione del piano o programma e dei suoi possibili impatti sull'ambiente;*
- e) l'indicazione delle sedi e del sito istituzionale della Provincia ove può essere presa visione del piano o programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica, nonché delle modalità, anche telematiche, per la presa visione della documentazione;*
- f) il termine e le modalità per poter partecipare e presentare le osservazioni e i contributi conoscitivi e valutativi;*
- g) l'eventuale necessità della valutazione di incidenza.*

3. *Contestualmente alla pubblicazione di cui al comma 1, la documentazione prevista dal medesimo comma è messa a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale affinché possano esprimere il loro parere nel termine previsto dal comma 5 ed è trasmessa alla struttura ambientale.*

4. *La proposta di piano o programma e il rapporto ambientale sono altresì trasmessi alla Provincia autonoma di Bolzano e alle regioni limitrofe nel caso in cui il rispettivo territorio sia interessato dagli*

*impatti dell'attuazione del piano o programma. Tali soggetti si esprimono entro il termine previsto dal comma 5.*

*5. ~~Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso~~ **Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso** nell'albo telematico della Provincia ai sensi del comma 2, chiunque può presentare osservazioni in forma scritta al soggetto competente, anche fornendo nuovi elementi valutativi o conoscitivi concernenti gli aspetti ambientali della proposta di piano o programma.*

*6. Le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche statali per specifici piani e programmi, sono coordinate con quelle previste da questo articolo, in modo da evitare duplicazioni, anche ampliando il termine previsto dal comma 5.*

*7. Il soggetto competente trasmette tempestivamente alla struttura ambientale i pareri, le osservazioni e gli ulteriori contributi formulati ai sensi del presente articolo.*

*8. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere previste specifiche modalità di svolgimento della fase partecipativa prevista da questo articolo.”*

**Note all'art. 5:**

- l'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia 3 settembre 2021, n. 17-51/Leg., così come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

“Art. 8

*Parere della struttura ambientale*

*1. La struttura ambientale svolge le attività tecnico-istruttorie in collaborazione con il soggetto competente, acquisendo e valutando tutta la documentazione, i pareri, le osservazioni e gli ulteriori contributi ricevuti ai sensi dell'articolo 7.*

*2. La struttura ambientale, a conclusione della fase di valutazione, ~~esprime il parere sui profili ambientali del piano o programma entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 7~~ **esprime il parere sui profili ambientali del piano o programma entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 7** per la presentazione delle osservazioni.”*